



## TRIBUNALE FEDERALE

**Procedimento nr.**

**17/2017 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

### *DELIBERAZIONE*

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. Faramondi Antonio [redacted] tessera FIBIS  
FB59A853;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11, aggravato ex art. 31 let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

### *Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 17.05.2017 del Consigliere Federale Andrea Chiesura.

All'udienza del 24 luglio 2017 nessuno è comparso per il tesserato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3 per l'incolpato.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi organi attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano ripetutamente espressi giudizi offensivi nei confronti della Federazione.

Il tesserato non ha fornito alcuna argomentazione difensiva.

La lettura dei post pubblicati sul gruppo Facebook "Amiamo il Biliardo" (riportati nell'esposto del sig. Chiesura) impone l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Invero, i toni e le espressioni utilizzate da Faramondi ("LA FEDERAZIONE SE FREGA, A LORO BASTA SOLO PRENDERE I SOLDI DELLE TESSERE"; "Sono solo dei

ladri”) risultano gravi e calunniose a tal punto da integrare senza dubbio la violazione contestata.

Quindi, la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare idonea e congrua alla luce del disvalore della condotta.

PQM

Il Tribunale Federale


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l’inculpazione di cui all’art. 11 Regolamento di Giustizia, applica all’inculpato **FARAMONDI ANTONIO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre);**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, ~~24 giugno 2017~~  
24 luglio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale  
Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri  
Avv. Elisa Fabbrì  
Avv. Antonio Materia



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

# FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

## PER IL TRIBUNALE FEDERALE

### PROCURA FEDERALE

### ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 17/2017 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti del tesserato:

Signor ANTONIO FARAMONDI [redacted], tesserato Fibis presso il CSB Cinq Quilles di Foggia, tessera FB59A853.

Il Procuratore Federale, letto l'esposto d.d. 17/05/2017, del Consigliere Federale della Fibis avv. Andrea Chiesa, di seguito riportato per stralci:

*“Al Procuratore Federale  
per il tramite della Segreteria F.I.Bi.S.  
ESPOSTO*

*Il sottoscritto Avv. Andrea Chiesa* [redacted]

*in qualità di*

*Consigliere Nazionale della F.I.Bi.S.;*

*p r e m e s s o*

- che il 15 Maggio u.s., alle ore 9,31, su Facebook, nel gruppo denominato “Amiamo il Biliardo” che annovera più di 2.800 membri, il Signor Massimo Mannino, con riferimento agli orari delle dirette proposte da Rai Sport relative all'ultima prova B.T.P. svoltasi a S. Antonino di Susa (TO), scriveva: “come pretendiamo che il nostro gioco da bar... diventi sport... se la Rai trasmette in orari da film porno”, protestando con la Rai per gli orari delle dirette dell'ultima prova B.T.P. svoltasi a S. Antonino di Susa (TO);*
- che successivamente tal Antonio Delle Rose (non tesserato) commentava: “INFATTI LA FEDERAZIONE SE NE FREGA, A LORO BASTA SOLO PRENDERE SOLDI DELLE TESSERE ETC. ETC.”;*
- che poco dopo interveniva Faramondi Antonio, [redacted] tesserato presso il C.S.B. Cinq Quilles di Foggia (N. tessera: FB59A853), scrivendo: “Il problema non è la televisione ma chi gestisce il nostro sport (sono solo dei ladri)”;*
- che, dopo un paio d'ore, all'evidenza non pago, lo stesso riteneva opportuno ribadire il concetto: “Sono solo dei ladri”;*
- che non occorre dilungarsi molto quanto ad illiceità dei commenti in oggetto, costituenti violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 11 Regolamento di Giustizia, oltrechè integranti gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 C.P.,*



# FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

*con l'aggravante di cui al 3° comma;  
· che ci si riserva eventualmente di far seguito con la proposizione di querela  
presso l'A.G.O., previa liberatorie del caso.*

*Tanto premesso,*

*chi e de*

*che il Procuratore Federale voglia intraprendere l'attività d'indagine necessaria,  
promuovendo nei confronti del tesserato Faramondi Antonio (FB59A853)  
procedimento disciplinare, qualora ne ravvisasse i presupposti.*

*Con riserva di integrazione documentale a richiesta del Procuratore Federale  
precedente.*

*Con osservanza.*

*Conegliano li 17 Maggio 2017*

*Avv. Andrea Chiesura”*

-rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 11 reg. giustizia Fibus vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi), aggravata ex art. 31 lettera f) reg. giustizia cit., in quanto il tesserato ha postato nel gruppo face book denominato “Amiamo il biliardo”, in data 15.5.17 alle ore 10.53 il seguente messaggio/post: “Il problema nn e la televisione ma chi gestisce il nostro sport (sono solo dei ladri)”, l'ulteriore post del 15.5.17 alle ore 12.44 “sono solo dei ladri”, deferisce il prefato, per le incolpazioni sopra descritte davanti al Tribunale Federale e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Si notifici a mezzo raccomandata ar al sig. Faramondi Antonio.

Bologna, il 6/6/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané